

Il Dirigente

Torino (*)

Protocollo (*) /

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Classificazione

Ai Direttori Generali delle A.S.R.

A MMG/PLS

Loro Sedi

OGGETTO: *Indicazioni operative a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 e della Circolare del Ministero della Salute prot. 60136 del 30.12.2021*

Con la presente si forniscono alcune indicazioni operative relative alla gestione della quarantena precauzionale secondo le novità introdotte dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 e dalla Circolare del Ministero della Salute in oggetto.

Contatti stretti o ad alto rischio¹

- 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano effettuato la seconda dose o che abbiano effettuato la seconda dose da meno di 14 giorni:

-
- ¹ Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
 - una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
 - una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
 - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
 - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
 - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
 - una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.
 - Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal *setting* in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

Costoro sono tenuti ad osservare un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. La conclusione di questo periodo è subordinata all'esito negativo di un test molecolare o antigenico.

2) Soggetti **asintomatici** che hanno completato il ciclo vaccinale primario (seconda dose) da più di 120 giorni (e tutt'ora in possesso di green pass ancora valido).

Costoro sono tenuti ad osservare un periodo di quarantena di 5 giorni dall'ultima esposizione al caso. La conclusione di questo periodo è subordinata all'esito negativo di un test molecolare o antigenico.

3) Soggetti **asintomatici** che:

- abbiano ricevuto la terza dose oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario (seconda dose) da meno di 120 giorni, oppure
- siano guariti dall'infezione da SARS-CoV-2 da meno di 120 giorni

NON sono sottoposti ad alcun periodo di quarantena ma:

- sono tenuti ad osservare un periodo di auto-sorveglianza di 5 giorni;
- hanno l'obbligo di indossare DPI di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'esposizione al caso positivo.

-

Se nel corso dei 5 giorni non compaiono sintomi, il periodo di auto-sorveglianza si conclude senza la necessità di un test molecolare o antigenico.

Se nel corso dei 5 giorni auto-sorveglianza compaiono dei sintomi, i soggetti interessati saranno tenuti ed effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla comparsa dei sintomi e, se risultasse negativo ma i sintomi dovessero persistere, un test antigenico rapido o molecolare dopo 5 giorni dal contatto stretto con i soggetti confermati positivi.

4) **Operatori sanitari**

Qualora un operatore sanitario venga in contatto stretto con un soggetto confermato positivo, dovrà eseguire un tampone ogni giorno fino al 5° giorno dall'ultimo contatto con soggetto confermato positivo.

Contatti a basso rischio²

Qualora abbiano sempre indossato DPI, (mascherine chirurgiche o FFP2), non è necessaria la quarantena ma dovranno essere osservate le comuni precauzioni igienico-sanitarie.

Se non hanno indossato DPI, costoro dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

² Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

Soggetti positivi e isolamento

I soggetti che siano risultati positivi che:

- abbiano ricevuto la terza dose, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni

dovranno osservare un periodo di isolamento di 7 giorni che potrà concludersi in caso di esito negativo di un **test molecolare o antigenico**, purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni.

Sulla base di quanto riportato dalla circolare si conferma pertanto che anche l'esito di un tampone antigenico comporta la fine del periodo di isolamento e la riattivazione del green pass.

Si ritiene inoltre necessario, al fine dare esecuzione a quanto previsto dal DL 229/2021 per quanto riguarda la cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7, che deve avvenire a seguito di un esito negativo di un **test antigenico rapido o molecolare**, effettuato anche presso centri privati abilitati e trasmesso con modalita' anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente, prevedere la conferma di termine del periodo contumaciale, mediante la piattaforma COVID 19, anche da parte degli MMG/PLS.

Per quanto non disciplinato dalla nuova normativa, restano ferme le disposizioni vigenti.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Referente che ha predisposto la pratica:

Alessia Schifano

Il Responsabile dei settori
Prevenzione e Veterinaria
Emergenza COVID 19

Dottor B. Griglio

GRGBTL61P28L21
9V//GRIGLIO/
BARTOLOMEO

Firmato digitalmente da
GRGBTL61P28L219V//GRIGLIO/
BARTOLOMEO
Data: 2022.01.04 10:10:15
+01'00'

Il Direttore del
DIRMEI
dottor E. Manno

Il Consulente Strategico
della Presidenza della Giunta
dottor Pietro Presti

Il Direttore Sanità e Welfare
dottor M. Minola